*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 35

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Martedì, 10 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

sorteggiate il 29 gennaio 1970. — **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande Gassate - FAMIB, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1970. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI 1966 6% sorteggiate il 5 febbraio 1970.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie estratte il 2 febbraio 1970.

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare per attività partigiana

*Decreto presidenziale 8 ottobre 1969*
*registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969*
*registro n. 31 Difesa, foglio n. 206*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di CITTADELLA (Padova). — Fedele alle sue nobili, antiche tradizioni di fiero amor patrio, la popolazione di Cittadella forniva, con pronta sensibilità, immediato e fattivo sostegno alla Resistenza, validamente contribuendo alla organizzazione e al potenziamento materiale e spirituale delle formazioni partigiane della regione, sopportando con esemplare coraggio perdite e distruzioni e generosamente offrendo alla causa della libertà della Patria un alto tributo di eroismo e di sangue. — Cittadella, 8 settembre 1943-29 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di PIZZOFERRATO (Abruzzi). — Comune di montagna, preso fra le linee di combattimento e rimasto in zona controllata dalle pattuglie tedesche, valorosamente contribuiva con l'azione dei suoi partigiani a cacciare, con duro combattimento, il presidio germanico. Ritiratesi le pattuglie italiane ed alleate la popolazione provvedeva da sola alla difesa del paese e dal 7 marzo al 29 aprile 1944 con sorveglianza ininterrotta e fiero ardimento, respingeva ben sedici tentativi di penetrazione da parte di pattuglie nemiche. Tutti i cittadini, uomini e donne fornivano belle e ripetute prove di coraggio e di determinatezza dal giorno dell'armistizio sino alla definitiva ritirata dei tedeschi dalla zona ed il comune di Pizzoferrato testimoniava con gravi perdite di vite, distruzioni, saccheggi la sua fiera devozione alla Patria. — Pizzoferrato (Chieti), 8 settembre 1943-9 giugno 1944.

(399)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **1123.**

**Istituzione di un'accademia di belle arti con annesso liceo artistico statale nel comune di Reggio Calabria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sullo ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-70;

Ritenuto opportuno provvedere alla creazione, nel comune di Reggio Calabria, di una accademia di belle arti con annesso liceo artistico;

Considerato che nel comune di Reggio Calabria è già stato istituito, con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1960, un liceo artistico statale con decorrenza 1° ottobre 1960;

Considerato che nello stesso comune funziona di fatto una accademia di belle arti a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita, nel comune di Reggio Calabria, un'accademia di belle arti alla quale viene annesso, con la stessa decorrenza, il liceo artistico statale già funzionante nel predetto comune.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, il posto di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che è portato in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella *A* annessa alla legge 2 marzo 1963, n. 262, quelli del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1960.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato è stabilito in lire 4.000.000.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 72.* — GRECO

TABELLA

**Pianta organica dell'Accademia di belle arti ed annesso *liceo artistico di Reggio Calabria***

Numero dei corsi dell'Accademia: 2 { 1 di pittura; 1 di scultura }

Numero dei corsi del Liceo: 2 { 1 di I e II sezione; 1 di II sezione }

| DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI | Cattedre o posti di ruolo | Posti da affidare per incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|
| *1 — Personale insegnante dell'Accademia di belle arti* | | | |
| Pittura | 1 | — | — |
| Scultura | 1 | — | — |
| Storia dell'arte | 1 | — | — |
| Tecniche dell'incisione | — | 1 | — |
| Anatomia artistica | 1 | — | — |
| *2 — Personale insegnante del liceo artistico* | | | |
| Religione | — | 1 | — |
| Figura disegnata | 3 | — | Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV dei due corsi |
| Ornato disegnato | 3 | — | Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV dei due corsi |
| Figura e ornato modellato | 3 | — | Nelle classi III e IV di un corso o nella classe II di due corsi |
| Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura | 3 | — | Nelle classi I, II e III di un corso e nella classe IV di due corsi |
| Anatomia artistica | — | 1 | — |
| Letteratura e storia | 1 | — | Nelle classi di un corso e una classe di altro corso |
| Storia dell'arte | 1 | — | Nelle classi di un corso e tre classi di altro corso |
| Matematica e fisica | 2 | — | Nelle classi di un corso |
| Storia naturale, chimica e geografia | 1 | — | Nelle classi I, II e III di due corsi |
| *3 — Personale assistente dell'Accademia di belle arti* | | | |
| Pittura | 1 | — | — |
| Scultura | 1 | — | — |
| Storia dell'arte | 1 | — | — |
| Tecniche dell'incisione | — | — | — |
| Anatomia artistica | 1 | — | — |
| *4 — Personale assistente del liceo artistico* | | | |
| Figura disegnata | 3 | — | — |
| Ornato disegnato | 3 | — | — |
| Figura e ornato modellato | 3 | — | — |
| Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura | 3 | — | — |
| *5 — Personale amministrativo* | | | |
| Carriera direttiva | 1 | — | |
| Carriera di concetto | 1 | — | |
| Carriera esecutiva | 5 | — | |
| *6 — Personale ausiliario* | | | |
| Bidelli | 6 | — | |

Le cattedre dei corsi del liceo artistico, costituite con orario inferiore alle 16 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SULLO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1124.**

**Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di biometria per la scuola di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina alla cattedra omonima della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1382 e 326 del 6 dicembre 1968 e del 27 maggio 1969, con ciascuno dei quali è stato, tra gli altri, assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di biometria (per la scuola di statistica) della facoltà di economia e commercio della Università di Messina;

Visto il verbale della facoltà di economia e commercio della Università di Messina, in data 13 marzo 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di biometria (per la scuola di statistica) della predetta facoltà alla cattedra di biometria (per la scuola di statistica) della facoltà di economia e commercio della Università di Palermo, a decorrere dal 1° novembre 1969;

Visto il verbale, in data 24 giugno 1969, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 26 settembre e 24 ottobre 1969, con i quali il consiglio della facoltà di economia e commercio nonchè ii senato accademico della Università di Palermo hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1969, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di biometria (per la scuola di statistica) della facoltà di economia e commercio della Università di Messina, è trasferito alla cattedra di biometria (per la scuola di statistica) della facoltà di economia e commercio della Università di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 70. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1125.**

**Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di elettrochimica della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il verbale della facoltà di ingegneria della Università di Napoli, in data 22 settembre 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di elettrochimica della predetta facoltà alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, a decorrere dal 1° novembre 1969;

Visto il verbale, in data 24 settembre 1969, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 22 e 23 ottobre 1969, con i quali il consiglio della facoltà di ingegneria nonchè il senato accademico del Politecnico di Milano hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1969, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di elettrochimica della facoltà di ingegneria della Università di Napoli, è trasferito alla cattedra di elettrochimica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 81. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1126.**

**Rettifica di confini tra i comuni di Pontinvrea e di Sassello in provincia di Savona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 51 in data 19 dicembre 1965 e n. 174 in data 13 marzo 1966, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di Pontinvrea e di Sassello, in provincia di Savona, hanno concordemente riconosciuto l'esigenza di chiedere che il confine tra i due comuni sia rettificato — nel tratto terminale della stra-

da che dalla statale Savona-Acqui conduce al monte Beigna — in conformità del progetto vistato dall'ufficio del genio civile ed allegato alle deliberazioni stesse;

Considerato che, nel tratto anzidetto, è stata apportata alla strada una variante che ha determinato lo spostamento del tracciato di circa trenta metri all'interno del territorio del comune di Sassello e che tale tracciato è apparso ai due comuni il più idoneo a costituire la nuova linea di confine;

Vista la deliberazione n. 121/4421 in data 29 aprile 1967, con la quale il consiglio provinciale di Savona ha espresso al riguardo il suo parere favorevole;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 settembre 1969;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i comuni di Pontinvrea e Sassello, in provincia di Savona, è rettificata conformemente alla pianta planimetrica e alla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Savona, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 79.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1127**.

**Modificazioni alle norme del codice civile sulle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740;

Visto l'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1209;

Vista la direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2250 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2250. - *Indicazione negli atti e nella corrispondenza*

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 2330 del codice civile è aggiunto il seguente:

Art. 2330-*bis*. - *Pubblicazione dell'atto costitutivo*

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 3.

L'art. 2332 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2332. - *Nullità della società*

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancanza dell'atto costitutivo;

2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;

3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo;

4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dello oggetto sociale;

5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

6) inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, n. 2;

7) incapacità di tutti i soci fondatori;

8) mancanza della pluralità dei fondatori.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

Art. 4.

L'art. 2383 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2383. - *Nomina e revoca degli amministratori*

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea; fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, è sono revocabili dalla assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nello atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 5.

L'art. 2384 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2384. - *Poteri di rappresentanza*

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art. 6.

Dopo l'art. 2384 del codice civile è aggiunto il seguente:

Art. 2384-*bis*. - *Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale*

L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.

Art. 7.

L'art. 2385, ultimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 2400 del codice civile è modificato come segue:

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 9.

L'art. 2435 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2435. - *Pubblicazione del bilancio*

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 10.

L'art. 2436 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2436. - *Deposito iscrizione e pubblicazione delle modificazioni*

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dello atto modificato nella sua redazione aggiornata.

Art. 11.

All'art. 2449 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società

per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.

Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 12.

Dopo l'art. 2450 del codice civile è aggiunto il seguente:

Art. 2450-*bis*. - *Pubblicazione della nomina dei liquidatori*

La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe.

I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma.

Art. 13.

L'art. 2452 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2452. - *Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori*

Oltre che agli obblighi di cui all'articolo 2450-*bis* i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310.

I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.

Le disposizioni dell'art. 2450-*bis*, primo e terzo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.

Art. 14.

L'art. 2456 primo comma del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2456. - *Cancellazione della società*

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 15.

Dopo l'art. 2457 del codice civile è aggiunta la seguente:

SEZIONE XI-*bis*

Art. 2457-*bis*. - *Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata*

Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata degli atti e fatti per i quali detta pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo sia previsto un termine diverso.

Art. 2457-*ter*. - *Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata*

Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese.

Art. 16.

L'art. 2475 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2475. *Costituzione*

La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;

6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2488;

9) la durata della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330-*bis*, 2331, primo e secondo comma, 2332 e 2341.

Art. 17.

L'art. 2487 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2487. *Amministrazione*

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.

Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-*bis*, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.

Art. 18.

Dopo l'art. 2497 del codice civile è aggiunto il seguente:

Art. 2497-*bis*. - *Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata*

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2457-*bis* e *ter*.

Art. 19.

L'art. 2626 del codice civile è modificato come segue:

Art. 2626. - *Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi*

Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a lire 400.000.

La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 20.

Dopo l'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 10 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente:

Art. 101-*bis*. - Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

Art. 21.

La disposizione dell'art. 2436, comma secondo, del codice civile si applica alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tali modifiche la disposizione predetta deve essere osservata entro il 31 dicembre 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA — MORO — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 84.* — GRECO

---

LEGGE 23 gennaio 1970, n. 8.

**Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di « Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia » ed è autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonchè ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.

Art. 2.

La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potrà superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione.

Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è sostituito dal seguente:

«Detto statuto regolerà la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione al medesimo per un terzo allo Stato, per un terzo alla Regione e per un terzo agli istituti partecipanti ».

Art. 4.

La regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione.

Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempre secondo le finalità e con le modalità ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.

Art. 5.

Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908, una gestione separata.

Dette somme saranno gestite mediante le casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.

Art. 6.

In caso di effettivo apporto della Regione al Fondo di rotazione, il comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 18 ottobre 1955, n. 908, sarà integrato con due membri da designarsi dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Gli istituti e le aziende di credito previsti dall'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto dette operazioni siano assistite da provvidenze creditizie della Regione stessa o da enti da essa dipendenti.

Alle operazioni di cui al presente articolo, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del Lago di Valle, in comune di Fornace.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 marzo 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona panoramica del Lago di Valle in territorio del comune di Fornace;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fornace;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il verbale comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il Lago di Valle è un piccolo e pittoresco specchio di acqua sito ai bordi della strada provinciale che da Civezzano porta a Lases e alla Valle di Cembra. Esso è incassato in una stretta valle posta fra le propaggini dell'Altipiano di Piné e le pendici del Monte Calisio, ed è delimitato da ripide pendici boscose e scure rocce porfiriche. Il tutto forma un assai piacevole quadro naturale di acque e di verde, che abbellisce assai il percorso per Lases. Sullo sfondo oltre il lago è sita in posizione dominante l'antica chiesa gotica di Santo Stefano;

Decreta:

La zona panoramica del Lago di Valle, in comune di Fornace, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal bivio tra la strada per Lases e la strada così detta delle Quadrate, si costeggia quest'ultima sino al rio Silla e poi seguendo il medesimo si risale fino al territorio già vincolato e al confine comunale. Seguendo lo stesso si prosegue a nord fino alla strada e poi oltre la stessa fino a monte della chiesa di S. Stefano e di lì a quota 909. Da tale punto si scende fino alla località « Al Saro » e seguendo il crinale sovrastante il lago si perviene alla strada provinciale che porta al paese di Fornace. Seguendo tale strada si ritorna al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Fornace provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento**

*Verbale dell'adunanza della commissione tenutasi a Trento il giorno 3 (tre) marzo 1969*

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), addì 3 (tre) del mese di marzo in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

*Ordine del giorno*:

(*Omissis*).

3) Tutela della zona panoramica del Lago di Valle in territorio del comune di Fornace.

(*Omissis*).

Il presidente, dopo aver precisato che il vincolo non mira a sopprimere le cave esistenti ma ad evitare l'ulteriore potenziamento di questo ramo d'attività, legge il testo della proposta che viene accettato all'unanimità, salva l'astensione del sindaco, con la seguente delimitazione:

« Partendo dal bivio tra la strada per Lases e la strada così detta delle Quadrate, si costeggia quest'ultima sino al rio Silla e poi seguendo il medesimo si risale fino al territorio già vincolato e al confine comunale. Seguendo lo stesso si prosegue a nord fino alla strada e poi oltre la stessa fino a monte della chiesa di S. Stefano e di lì a quota 909. Da tale punto si scende fino alla località « Al Saro » e seguendo il crinale sovrastante il lago si perviene alla strada provinciale che porta al paese di Fornace. Seguendo tale strada si ritorna al punto di partenza.

(*Omissis*).

(885)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Vigolo Vattaro.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Vigolo Vattaro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vigolo Vattaro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè formante una pittoresca conca di campi e verdi prati tra i boschi che risalgono le falde dei monti Marzola e Vigolana. L'abitato di Vigolo Vattaro è situato in amena posizione sulla strada che da Trento porta a Lavarone rispettivamente alla Val di Astico, e domina la sottostante distesa degli arativi. Alle spalle del paese, ad oriente del medesimo, sorge in un bel bosco di antichi castagni, il castello di Vigolo. La zona è, infine, panoramicamente assai interessante in quanto offre numerosi quadri naturali ed è di notevole e crescente importanza turistica.

Decreta:

L'intero territorio del comune di Vigolo Vattaro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Vigolo Vattaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento**

*Verbale dell'adunanza della commissione tenutasi a Trento il giorno 14 ottobre 1968*

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), addì 14 (quattordici) del mese di ottobre in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, castello del Buonconsiglio, via B. Clesio, 5.

(*Omissis*).

*Ordine del giorno*:

1) Tutela della zona panoramica dell'altipiano di Vigolo Vattaro, in comune di Vigolo Vattaro.

(*Omissis*).

Alla votazione prevale infine la proposta di vincolare l'intero territorio comunale che viene accettata a maggioranza.

(*Omissis*).

(884)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Carano.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 marzo 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Carano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè il territorio del comune di Carano, non lungi da Cavalese, costituisce parte notevole di un vasto altopiano il quale scende lentamente, staccandosi dalle pendici meridionali del monte Rocca, tra bei boschi di conifere e grandi prati aperti, verso il fiume Avisio e la Catena del Lagorai. A sud-ovest il territorio comunale prosegue oltre la strada nazionale fino al fondo valle ed al rivo di Solaiolo, risalendo poi verso Anterivo e le belle valli boscose di Aguai e Solaiolo. Il paese sito in posizione dominante, forma un tipico abitato con case caratteristiche in stile locale, dominato dalla bella chiesa di S. Nicolò. L'intero territorio, armonicamente inserentesi nel complesso della Valle di Fiemme, offre un amplissimo panorama e una delle più notevoli celebri vedute di tutta la provincia di Trento per chi contempli il territorio fiemmese;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Carano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Carano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento**

*Verbale dell'adunanza della commissione tenutasi a Trento il giorno 3 (tre) marzo 1969*

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), addì 3 (tre) del mese di marzo in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

*Ordine del giorno*:

1) Tutela della zona panoramica di Carano in territorio del comune di Carano.

(*Omissis*).

Messa ai voti, la proposta viene accettata da tutti i presenti, ad eccezione del sindaco che si dichiara contrario e del rappresentante del distretto minerario che si astiene, con la seguente:

(*Omissis*).

*Delimitazione*:

« Si propone l'intero territorio comunale ».

(*Omissis*).

**(920)**

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

**Autorizzazione alla Banca popolare agricola di Poggio Rusco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Rusco, a estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di Bondanello (frazione del comune di Moglia), in provincia di Mantova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 5 novembre 1962 e 25 marzo 1969, con i quali la Banca popolare agricola di Poggio Rusco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Rusco (Mantova), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Poggio Rusco, Pieve di Coriano e Villa Poma (Mantova);

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare agricola di Poggio Rusco, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Rusco (Mantova), con i propri decreti 5 novembre 1962 e 25 marzo 1969, di che in premessa, è estesa al territorio di Bondanello (frazione del comune di Moglia), in provincia di Mantova.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare agricola di Poggio Rusco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

(926)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

**Autorizzazione alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino a estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Veglie.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1963, con il quale la Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Copertino, Carmiano, Leverano, Monteroni, Nardò e Novoli (Lecce);

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce), con il proprio decreto 3 giugno 1963, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Veglie (Lecce).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Vallone Venturi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

(927)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

**Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa pescivendoli La Margherita », con sede in Margherita di Savoia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 2 e 3 ottobre 1969 alla società « Cooperativa pescivendoli La Margherita », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa pescivendoli La Margherita », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 7 gennaio 1955 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Celestino Scarimboli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(1035)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

**Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Bologna.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bologna in data 20 novembre 1969 n. 19049, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la S.P. « S. Giovanni in Persiceto-Funo di Argelato » di km. 14+793;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Bologna in data 18 dicembre 1969;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bologna.

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « S. Giovanni in Persiceto-Funo di Argelato » di km 14 + 793, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bologna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

*a*) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenenti l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia di « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

*b*) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

*c*) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

*Il Ministro*: NATALI

(922)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

**Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 17 gennaio 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino (Rovigo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 1969, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino (Rovigo), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 1969, sono prorogate fino al 29 luglio 1970, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

(928)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

**Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia in data 7 ottobre 1969, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale «Reggio-Cavriago-Montecchio»;

Vista la relazione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna in data 20 novembre 1969, n. 31389;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Reggio-Cavriago-Montecchio », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Reggio Emilia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

*a)* sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

*b)* sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

*c)* segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964);

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

*Il Ministro*: NATALI

**(923)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.
**Foglietti bollati per cambiali di colore rosa.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante norme sull'imposta di bollo;

Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 15 settembre 1964, n. 755, concernente la regolamentazione della vendita a rate;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 26 settembre 1964, col quale, in conformità al disposto del primo comma dell'art. 4 della citata legge n. 755 del 1964, vennero istituiti per le vendite a rate appositi foglietti bollati per cambiali di colore rosa;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1969, numero 945, con cui viene abrogato il primo comma dello art. 4 della legge 15 settembre 1964, n. 755;

Atteso che non si rende più necessario l'uso di speciali foglietti bollati per cambiali di colore rosa per le vendite a rate;

Ritenuta l'opportunità di utilizzare le scorte esistenti di detti valori bollati per il pagamento della normale imposta di bollo sulle cambiali;

Decreta:

I foglietti bollati per cambiali di colore rosa istituiti per le vendite a rate con il decreto ministeriale 23 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 26 settembre 1964, saranno impiegati, fino ad esaurimento delle scorte, per la corresponsione dell'imposta di bollo sulle cambiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

*Il Ministro*: Bosco

**(1146)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1970 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi fino ai seguenti limiti massimi in valore nominale:

*a)* buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, L. 170.000.000.000;

*b)* buoni per investimenti liberi L. 100.000.000.000.

Per i buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da emettere nel mese di febbraio 1970 l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 6,50 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 febbraio 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1970.
*Registro n.* 5 *Tesoro, foglio n.* 48.

**(1241)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 299, il ricorso in via straordinaria presentato dal dott. Giovanni Albani, in data 3 luglio 1967, avverso il provvedimento con cui gli veniva negato l'uso della macchina da scrivere, per l'espletamento delle prove scritte, relative al concorso per nomina a duecento posti di notaio, bandito con decreto ministeriale 26 marzo 1966, è stato dichiarato inammissibile.

(1114)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

### Approvazione del piano di zona del comune di Settimo Milanese

Con decreto provveditoriale 27 gennaio 1970, n. 1523, è stato approvato il piano di zona del comune di Settimo Milanese (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(966)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Bellagamba, nato a Bologna l'11 febbraio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 10 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(970)

Il dott. Vincenzo Dolce, nato a Roma il 21 dicembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 27 gennaio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(971)

Il dott. Vincenzo Buquicchio, nato a Bari il 18 marzo 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 23 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(972)

Il dott. Lucio Romano Marcellino, nato a Roma il 10 luglio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(977)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «92-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Righetto Bruno, con sede in Vicenza, via Muscheria n. 27, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «92-VI», ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(932)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Estensione della disciplina del lavoro portuale al porto di Porto Nogaro

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1969 è stata estesa al porto di Porto Nogaro la disciplina del lavoro portuale, a norma dell'art. 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

(968)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Conferma dello scioglimento degli organi amministrativi del consorzio agrario provinciale di Perugia e della gestione commissariale.

Con decreto ministeriale addì 26 gennaio 1970 viene confermato lo scioglimento del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del consorzio agrario provinciale di Perugia, eletti dall'assemblea dei soci, ed il dott. Ferdinando Vitale viene altresì confermato nella carica di commissario governativo dell'ente fino al 30 giugno 1970, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con lo stesso decreto vengono inoltre attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne la approvazione del bilancio 1969 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine di cui sopra, di provvedere alla convocazione della medesima assemblea dei soci per la ricostituzione degli ordinari organi statutari del consorzio, nonchè di promuovere la ricostituzione di detti organi eventualmente ancor prima del termine di scadenza della gestione commissariale, ove lo consentano le condizioni di gestione dell'ente.

(967)

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1969, numero 17810/4061, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tarquinio Emilia, nata l'11 luglio 1906 a Torre dei Passeri, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco - tronco rurale in San Valentino, estese mq. 25.020 riportate in catasto alle particelle numeri 7 parte, 8 parte, 2-*b c*, 2-*b d*, 2-*a f*, 2-*a g*, 2-*a n*, 2-*b e*, 2-*b f*, del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 58, 56, 57, 40, 61, 66, 68 e 69.

(631)

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Colli Lanuvini ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Colli Lanuvini » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Colli Lanuvini »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Lanuvini » è riservata al vino bianco che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli Lanuvini » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70 %;

Trebbiani (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche provenienti da altri vitigni (Bellone, Bonvino) nella misura massima del 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

a nord, partendo dal punto d'incontro dei confini comunali tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimità di M. Canino, il limite segue verso sud-est il confine comunale di Genzano sino ad incontrare quello di Lanuvio che percorre in direzione sud fino ad incrociare il confine della provincia di Latina. Lungo tale confine si dirige verso ovest sino a P.te Guardapassi per risalire quindi verso nord, sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino ad incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio; segue quest'ultima in direzione est, sino ad incrociare, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra lungo la quale raggiunge il fosso dell'Acqua Chiara che segue sino ad incontrare la briglia di Vimmercati.

Da detto punto raggiunge la strada consortile di monte Giove Vecchio, percorrendo la strada della Cellettara, prosegue per detta via consortile e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadin, con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. Segue tale confine verso nord, sino ad incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano sino ad incrociare quello di Velletri, in prossimità del M. Canino.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Colli Lanuvini » è stabilita in q.li 140 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche se in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli Lanuvini » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Colli Lanuvini » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato e gradevole;
sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle dispozioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

(Da uniformarsi alle disposizioni in materia di smaltimento delle giacenze di vini a denominazione di origine come da decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 1969).

**(1074)**

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Velletri ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Velletri » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Velletri »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Velletri » è riservata al vino bianco che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Velletri » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia (Malvasia bianca di Candia e puntinata, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 70 %);

Trebbiani (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da altri vitigni: Bellone, Bonvino nella misura massima del 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Velletri, Lariano ed in parte quello di Cisterna di Latina.

Tale zona è così delimitata:

a nord, partendo dalla confluenza dei confini comunali di Velletri e Lariano, in prossimità del Maschio di Ariano, procede verso ovest lungo il confine comunale di Velletri, segue tale confine per tutta la parte est e parzialmente quella sud sino ad incontrare la ferrovia in prossimità di C. dei Marchigiani; prosegue lungo la strada ferrata fino al centro abitato di Cisterna, a nord della quale, lungo il fosso di Cisterna, raggiunge quota 125 in località Suvereto, scende verso sud per la strada che conduce a Torrecchia Nuova (circa 300 m.) e piega quindi verso est lungo il sentiero che costeggia il fosso, affluente di destra del Teppia, ed in prossimità della quota 110 procede verso nord lungo il crinale, superando la località Sorgente sino a raggiungere la retta ipotetica tra le quote 142 (fosso Teppia) e 134 (fosso di Cisterna), segue verso ovest tale retta sino al fosso di Cisterna lungo il quale, in direzione nord, raggiunge il confine del comune di Velletri.

Percorre tale confine in direzione nord fino alla confluenza di questi con quello di Lariano. Proseguendo quindi verso nord-est lungo il confine di Lariano va a ricongiungersi con quello di Velletri in prossimità del Maschio di Ariano.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del « Velletri » è stabilita in q.li 140 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Velletri » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole e delicato;
sapore: secco o amabile, di giusto corpo armonico, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

(Da uniformarsi alle disposizioni in materia di smaltimento delle giacenze di vini a denominazione di origine come da decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 1969).

**(1073)**

**Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica « Quinta Presa », con sede in Mirano**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5818, in data 27 gennaio 1970, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio di bonifica « Quinta Presa », con sede in Mirano (Venezia) deliberato dal consiglio dei delegati in data 28 ottobre 1969.

**(911)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso ed istruzione fra le operaie di Tollegno Vercelli**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1970, la società di mutuo soccorso fra le operaie di Tollegno Vercelli, costituita nel 1906, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile ed il residuo patrimonio, ammontante a L. 200.000, è devoluto all'opera Domus Tua di Tollegno.

**(907)**

**Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Piadena**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1970, la società di mutuo soccorso fra operai e contadini di Piadena (Cremona), costituita nel 1870, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

**(908)**

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « A.C.L.I. San Zenó di Villabartolomea », con sede in Villabartolomea.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 gennaio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « A.C.L.I. San Zeno di Villabartolomea », con sede in Villabartolomea, frazione San Zeno (Verona) è stata prorogata fino al 28 febbraio 1970.

**(909)**

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, e sostituzione del commissario governativo.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1969, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, è stata prorogata fino al 30 aprile 1970.

Dalla data del decreto il dott. Giovanni Pellegrino è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società in sostituzione del dott. Paolo Panzera, dimissionario.

**(910)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

**Corso dei cambi del 9 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,45 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 |
| Dollaro canadese | 586,55 | 586,35 | 586 — | 586,45 | 586,10 | 586,55 | 586,35 | 586,45 | 586,55 | 586,50 |
| Franco svizzero . | 146,33 | 146,42 | 146,46 | 146,43 | 146,35 | 146,33 | 146,45 | 146,43 | 146,33 | 146,37 |
| Corona danese | 83,97 | 83,97 | 83,98 | 83,98 | 83,95 | 83,97 | 83,97 | 83,98 | 83,97 | 83,97 |
| Corona norvegese . | 88,04 | 88,05 | 88,06 | 88,05 | 88 — | 88,06 | 88,05 | 88,05 | 88,06 | 88,05 |
| Corona svedese | 121,82 | 121,77 | 121,80 | 121,78 | 121,70 | 121,81 | 121,79 | 121,78 | 121,81 | 121,80 |
| Fiorino olandese . | 172,91 | 172,97 | 172,99 | 173 — | 172,90 | 172,96 | 172,96 | 173 — | 172,96 | 172,95 |
| Franco belga | 12,68 | 12,674 | 12,6850 | 12,68 | 12,68 | 12,67 | 12,6790 | 12,68 | 12,67 | 12,67 |
| Franco francese | 113,60 | 113,60 | 113,62 | 113,61 | 113,55 | 113,60 | 113,595 | 113,61 | 113,60 | 113,60 |
| Lira sterlina . | 1512,55 | 1513 — | 1512,90 | 1512,90 | 1512 — | 1512,15 | 1512,75 | 1512,90 | 1513,15 | 1512,90 |
| Marco germanico . | 170,66 | 170,70 | 170,70 | 170,66 | 170,55 | 170,64 | 170,62 | 170,66 | 170,64 | 170,65 |
| Scellino austriaco | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,3260 | 24,30 | 24,32 | 24,325 | 24,3260 | 24,32 | 24,32 |
| Escudo portoghese | 22,12 | 22,12 | 22,13 | 22,115 | 22,15 | 22,12 | 22,10 | 22,115 | 22,12 | 22,12 |
| Peseta spagnola | 9,01 | 9 — | 9,007 | 9,008 | 9 — | 9 — | 9,01 | 9,008 | 9 — | 9 — |

**Media dei titoli del 9 febbraio 1970**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 91,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 97,15 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 81,475 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,725 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 88,10 |
| » 5 % (Città di Trieste) . | 92,75 |
| » 5 % (Beni esteri) | 87,15 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,775 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,85 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 98,875 |
| » » » 5,50 % 1976 . | 100 — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . . . . | 99,30 |
| » » » 5,50 % 1977 . . . . | 99,625 |
| » » » 5,50 % 1978 . . . . | 99,35 |
| » » » 5,50 % 1979 . . . . | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . . | 98,80 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) . . | 97,30 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) . . | 96,65 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) . . | 95,975 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 94,95 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . . | 93,55 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) . . | 93,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 9 febbraio 1970**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 629,50 |
| Dollaro canadese . | 586,40 |
| Franco svizzero . | 146,44 |
| Corona danese . | 83,975 |
| Corona norvegese . | 88,05 |
| Corona svedese . | 121,785 |
| Fiorino olandese | 172,98 |
| Franco belga . | 12,679 |
| Franco francese | 113,602 |
| Lira sterlina . . | 1512,825 |
| Marco germanico . | 170,64 |
| Scellino austriaco . | 24,325 |
| Escudo portoghese . . | 22,107 |
| Peseta spagnola . . . | 9,009 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento del personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) essere fornito di diploma di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica, con esclusione di altri titoli di studio.

I candidati al suddetto concorso debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni;

*B*) età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*C*) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici;

*E*) avere sempre tenuta buona condotta;

*F*) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

*G*) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

*a*) il cognome e nome;

*b*) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno accademico relativo.

I candidati dovranno altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

*i*) la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame;

*l*) i servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè quelli comprovanti l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni

giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

*A*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 e della abilitazione prescritta.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

*B*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile, di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

*C*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

*D*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*F*) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

*G*) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio, e diploma o certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio, e diploma o certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dello attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Le suddette prove avranno luogo in Roma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una amministrazione statale;

*c)* tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 11.

La commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686:

di un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

di due impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali (tabella *A*) dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

di due docenti universitari della facoltà di ingegneria, membri;

per la prova di lingue estere possono essere aggregati alla commissione esaminatrice membri aggiunti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del predetto ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente. (Detti reclami debbono essere inviati alla Direzione generale del tesoro).

Art. 13.

Il vincitore del concorso di cui al presente decreto, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coeff. 325 tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Al vincitore del concorso, che provenga da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore che provenga dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 22 novembre 1969

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *dicembre* 1969
*Registro n.* 36 *Tesoro, foglio n.* 180

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400):

*Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro* - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (provincia di . . . . . . . .) il (1) . . . . . . . . . residente in . . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . . . .) via . . . . . . . . . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . . . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . e della abilitazione all'esercizio professionale o di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . lì . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . . . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido del lavoro, orfano o vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente di enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario e straordinario di università o di istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

---

ALLEGATO 2

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

*Parte prima:*

*Fisica tecnica - Chimica - Metallurgia generale.*

Termometria e calorimetria. Cambiamenti di stato. Produzione e trasmissione del calore. Isolamento termico.

Principi fondamentali ed applicazioni della termodinamica. Gas - Vapori - Moto dei fluidi.

Cicli di funzionamento delle macchine termiche e refrigeranti.

Principi di chimica fisica che trovano applicazione nelle tecnologie meccaniche e metallurgiche.

I metalli e le leghe allo stato fuso - Fenomeni di segregazione - I gas nei metalli.

Struttura dei metalli e delle leghe fuse. Soluzioni solide.

*Idraulica.*

Nozioni fondamentali di idrostatica e di idrometria.

Acque naturali e loro caratteristiche - Trattamenti ed utilizzazioni tecniche.

Acque residue industriali - Acque di rifiuto.

*Elettrotecnica.*

Principi fondamentali di elettrotecnica - Unità di misure elettriche Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata.

Macchine per la produzione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica - Linee di trasmissione e rete di distribuzione - Apparecchiature di manovra, di regolazione e di protezione.

Elettrochimica ed elettrometallurgia: elementi fondamentali e principali applicazioni.

Pile ed accumulatori.

Illuminazione e riscaldamento elettrico.

*Parte seconda:*

*Tecnologia dei materiali.*

Proprietà e caratteristiche dei metalli e delle leghe metalliche, interessanti il loro impiego e le operazioni tecnologiche - Pietre naturali ed artificiali - Legnami: proprietà, lavorazione, conservazione - Materiali refrattari ed isolanti termici - Materiali di protezione contro la corrosione - Combustibili ed oli lubrificanti.

Principali prodotti ed aggressivi chimici usati nelle industrie meccaniche e metallurgiche.

*Meccanica applicata alle macchine - Macchine.*

Principi di cinematica e dinamica delle macchine.

Resistenze passive - Potenza e rendimento - Organi di collegamento, di trasmissione, di tenuta, di trazione - Regolatori - Vibrazioni - Classi fondamentali di macchine: caratteristiche, elementi costruttivi ed impieghi.

Generatori di vapore - Motori primi.

Macchine operatrici: idrofore, pneumofore, utensili.

*Tecnologie meccaniche e metallurgiche.*

Trasformazione dei metalli e operazioni tecnologiche per la indagine sulle caratteristiche dei materiali metallici.

Trattamenti termici dei metalli e delle leghe metalliche, modificazioni strutturali e superficiali - Metodi ed attrezzature.

Lavorazione a freddo dei metalli: al banco, con mole, con macchine utensili ed asportazione di truciolo.

Criteri di utilizzazione di controllo della produzione e della precisione delle macchine utensili - Collaudo - Tolleranze di lavorazione.

Lavorazioni utilizzanti le proprietà fusorie dei metalli ed impianti relativi: fusione e colata, saldatura.

Lavorazioni utilizzanti le proprietà plastiche dei metalli: fucinazione, laminazione, estrusione, trafilatura; impianti relativi.

Lavorazioni utilizzanti la sinterizzazione dei metalli.

Nozioni sulla trasformazione dei minerali e sui trattamenti metallurgici, raffinazione.

Siderurgia, produzione della ghisa e fabbricazione dell'acciaio - Metallurgia dei principali metalli non ferrosi.

*Parte terza:*

*Meccanica applicata alle costruzioni.*

Elasticità e resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte.

Sistemi reticolari, travi continue, archi e telai - Sistemi iperstatici, variazioni termiche, stati di coazione - Elementi di teoria della plasticità, deformazioni plastiche e risultati sperimentali.

*Tecnica delle costruzioni.*

Elementi delle costruzioni.

Strutture e collegamenti nelle opere in muratura, in cemento armato, in acciaio ed in legno nei fabbricati civili ed industriali.

Meccanica e spinte delle terre Fondazioni, muri di sostegno - Costruzioni idrauliche; acquedotti, serbatoi, fognature.

*Impianti tecnici.*

Impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria - Impianti di distribuzione idrica - Impianti di distribuzione interna di energia elettrica industriale e per illuminazione.

### PROVA ORALE

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo - Nozioni di contabilità di Stato e di Statistica - Legislazione sui lavori pubblici; contabilità e collaudo dei lavori.

Lingua estera: traduzione dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

Roma, addì 22 novembre 1969

*Il Ministro*: COLOMBO

(575)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni delle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni delle norme riguardanti gli incaricati di un insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 32 Difesa, foglio n. 100, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di chimica generale ed inorganica con elementi di organica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di chimica generale e inorganica con elementi di organica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 32 Difesa, foglio n. 100, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Comin Egidio, col. AA.r.n., comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica.

*Membri*:

Nicolaus prof. Rodolfo Alessandro, ordinario di chimica presso la facoltà di scienze dell'Università di Napoli;

Sersale prof. Riccardo, ordinario di chimica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Cennamo prof. Francesco, ordinario di fisica dell'Accademia aeronautica;

Giordano Orsini prof. Paolo, ordinario di chimica della Accademia aeronautica.

Pannucci dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe, segretario senza voto.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1969

*Il Ministro per la Difesa*
GUI

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1969*
*Registro n. 61 (Difesa), foglio n. 347.*

**(881)**

**Diario delle prove scritte di esame del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.**

Le prove scritte di esame del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 1° agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1969, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

3 marzo 1970: componimento di lingua italiana;
4 marzo 1970: computisteria e ragioneria.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di detti giorni, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

**(912)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a centoquarantasei posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.**

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 42 del 16 ottobre 1969 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1969, registro n. 79, foglio n. 97, con cui sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per titoli a centoquarantasei posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 1° giugno 1968.

**(940)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a centodieci posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.**

Nel Bollettino ufficiale n. 42 del 16 ottobre 1969, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1969, registro n. 76, foglio n. 259, con cui sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami e per titoli a centodieci posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1968.

**(941)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a sette posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.**

Nel Bollettino ufficiale del mese di gennaio 1970, dispensa n. 1, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a sette posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 30 agosto 1968.

**(942)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.